

N° 9/2017 C.P.

Clon. 831/17



**IL TRIBUNALE DI AREZZO**  
**SEZIONE FALLIMENTARE**  
in persona dei Sigg.ri Magistrati:

1) Dott.	Clelia	Galantino	Presidente
2) Dott.	Antonio	Picardi	Giudice rel. es.
3) Dott.	Paolo	Masetti	Giudice

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

-----  
letto il ricorso, depositato in data 31.3.2017, con il quale ROBERTO MAGI s.p.a., con sede legale in Civitella in Val di Chiana, loc. Badia Al Pino, via di Basserone n. 2, numero REA: AR - 132880, codice fiscale 01705810511, in persona dell'amministratore unico Magi Roberto, elettivamente domiciliata in Arezzo, via de'Mannini n.2, presso lo studio degli Avv.ti Giovanni Gatteschi e Marcello Catacchini che la rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso, ha chiesto che fosse concesso il termine per il deposito della proposta, del piano e della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;

**PRESO ATTO**

che la Cancelleria ha provveduto tempestivamente a chiedere la pubblicazione della domanda nel Registro delle imprese ed a trasmetterla al PM in sede, e che la ricorrente ha prodotto i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, l'elenco nominativo dei creditori (con l'indicazione dei rispettivi crediti) ed un'aggiornata visura camerale;

**RITENUTO**

- che da tale documentazione emerga la sussistenza del presupposto soggettivo di fallibilità e di quello oggettivo della ricorrenza di uno stato di crisi richiesti per l'accesso alle procedure di concordato preventivo e/o di omologa di accordi di ristrutturazione dei debiti, nonché la competenza di questo Tribunale a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede principale della ricorrente, essendo esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Arezzo;
- che sia stata altresì dimostrata la sussistenza dei poteri dell'organo amministrativo ai fini della proposizione della domanda (fermo restando in ogni caso che, ai sensi dell'art. 152, terzo comma, l.fall., la necessaria produzione di verbale redatto da notaio avente ad oggetto la decisione assembleare o la delibera dell'organo amministrativo di cui al secondo comma va riferita non già alla domanda, ma alla proposta e alle condizioni del concordato, e quindi va in ogni caso effettuata al momento in cui la proposta stessa verrà depositata);
- che possa dunque accogliersi la richiesta di concessione di termine, da fissare in concreto, alla luce del tenore della domanda e di quanto emergente dalla documentazione allegata, come indicato in dispositivo;
- che in base alla concreta situazione patrimoniale e finanziaria emergente dalla documentazione contabile prodotta sia opportuno disporre sia la nomina di un commissario giudiziale ai sensi dell'art. 161, comma 6, come modificato dal D.L. n. 69/2013, con la conseguente fissazione di una cauzione per le spese di procedura; sia gli specifici obblighi informativi periodici di cui al comma 8 della citata disposizione, per brevità indicati direttamente in dispositivo;
- che, per quanto concerne l'istanza ex art. 182-quinquies, comma 3, l.f. di autorizzazione al mantenimento di linee autoliquidanti, già in essere al momento del deposito della domanda, la stessa non si appalesa, allo stato, meritevole di accoglimento, non essendo data apprezzare l'esistenza del presupposto del "pregiudizio imminente ed irreparabile" che deriverebbe all'azienda dalla mancata prosecuzione di tale contratto;

che, in proposito, non appare utilmente invocabile l'art. 186-bis, comma 3, l.f. (che prevede, nel caso di concordato in continuità, la prosecuzione di tutti i rapporti contrattuali in essere), stante il carattere speciale dell'art. 182-quinquies (contenente, appunto, "disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale"), il che legittima la sua applicazione in luogo dell'art. 186-bis, comma 3, l.f.

#### *P Q M*

Visto l'art. 161, commi 6 e 8, l.fall.:

1. concede alla società ricorrente **termine fino al 4.7.2017** per la presentazione di una proposta definitiva di concordato preventivo (con il piano e la documentazione completa di cui ai commi secondo e terzo di tale norma);

2. rigetta l'istanza ex art. 182-quinquies, comma 3, l.f.

3. nomina **commissario giudiziale** il Dr. Gianni Tiezzi;

il quale dovrà vigilare sull'attività che la società ricorrente andrà a compiere fino alla scadenza del suddetto termine, riferendo immediatamente al Tribunale ogni fatto costituente violazione degli obblighi di cui agli artt. 161 e 173 l.fall. e degli altri obblighi sotto indicati;

4. dispone che la ricorrente:

4.1. entro il termine di **quindici giorni** dall'avvenuta comunicazione del presente decreto **depositi la somma** di € 20.000 presumibilmente necessaria per effettuare il pagamento del compenso dovuto al commissario giudiziale e per sostenere le altre eventuali spese del procedimento, effettuando il relativo versamento su un conto corrente intestato alla procedura;

4.2. allo scadere

**del 5.5.2017 e del 5.6.2017**

depositi in cancelleria una **SITUAZIONE FINANZIARIA AGGIORNATA** dell'impresa (**che la Cancelleria dovrà provvedere a pubblicare sul Registro delle Imprese entro il giorno successivo**), trasmettendone una **COPIA** al commissario giudiziale, cui dovrà anche inviare una **BREVE RELAZIONE INFORMATIVA ED ESPLICATIVA, redatta dal suo legale, sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, sia di carattere negoziale, che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino; il commissario giudiziale, esaminata tale documentazione, ne riferirà con motivata e sintetica relazione scritta al Tribunale solo ove ravvisi la violazione ad uno degli obblighi sotto indicati;**

a tal riguardo deve segnalarsi alla ricorrente:

- a) che non possono essere compiuti fino alla scadenza del termine atti di straordinaria amministrazione, se non previa autorizzazione del Tribunale e solo se ne siano documentati e motivati adeguatamente i caratteri di urgenza ed utilità;
- b) che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori se non nei casi previsti dall'art. 182 *quinquies*, comma 5, l.f.;
- c) che occorre la specifica e previa autorizzazione del Tribunale anche per sospendere o sciogliere contratti pendenti ex art. 169-*bis*, e per contrarre eventuali finanziamenti, fatti salvi gli ulteriori requisiti previsti dall'art. 182-*quinquies* l.fall.;
- d) che non devono comunque compiersi atti da considerarsi vietati ai sensi degli artt. 161, 169-*bis*, 173 e 182-*quinquies* l.fall.;

- e) che in caso di violazione di uno qualunque di tali obblighi la domanda verrà dichiarata improcedibile;
- f) che il Tribunale disporrà l'immediata abbreviazione del termine nel caso in cui emerga che l'attività compiuta sia manifestamente inidonea alla predisposizione della proposta e/o del piano;
- g) che verrà considerato elemento dimostrativo di tale inidoneità – tra l'altro - anche il mancato deposito in termini della cauzione fissata da questo Tribunale;

5. dispone che la Cancelleria provveda tempestivamente a restituire al giudice relatore il fascicolo del procedimento, unitamente ad eventuali fascicoli prefallimentari, non appena la ricorrente avrà depositato la documentazione su cui verte la riserva di successiva presentazione, ovvero, in caso di omesso deposito, alla scadenza del termine di cui sopra; nonché nei casi in cui il commissario giudiziale riferisca circa la violazione degli obblighi sopra indicati;

6. manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli altri adempimenti di rito.

Arezzo, 05 aprile 2014

Il Presidente  
*Chia Galassi*

Da,

6/4/2014  
*[Signature]*